

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2021, n. 107

Proroga convenzione tra Regione Toscana e INAIL per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative di riabilitazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con oneri a carico di INAIL.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto previsto dalla Legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 12 stabilisce che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali;

Preso atto di quanto stabilito dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 95 prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che dispone che l'INAIL possa erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

Considerato che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;

Preso atto che con delibera G.R. n. 652 del 29 luglio 2013, in attuazione delle previsioni dell'art. 95 della richiamata L. 388/2000 e del sopracitato accordo quadro sancito in data 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, è stato approvato il protocollo

d'intesa tra Regione Toscana e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, successivamente sottoscritto in data 27 agosto 2013, e che tale protocollo d'intesa è stato prorogato con delibere G.R. n. 702 del 19 luglio 2016 e G.R. n. 954 del 22 luglio 2019 e risulta attualmente vigente;

Rilevato che con delibera G.R. n. 161 del 23 febbraio 2015 è stata data attuazione alle previsioni della delibera G.R. n. 652 del 29 luglio 2013, tramite l'approvazione, tra l'altro, dello schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra Regione Toscana e INAIL in merito all'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, di prestazioni integrative di assistenza riabilitativa, con particolare riferimento alle "prime cure ambulatoriali", allegato 1 alla suddetta delibera;

Considerato che in data 13 marzo 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Toscana e INAIL di cui alla delibera G.R. n. 161/2015 e che la medesima prevede, all'art. 6, una durata triennale e la possibilità di rinnovo, e che tale convenzione è già stata prorogata una prima volta con delibera G.R. n. 244 del 13 marzo 2018;

Verificato che, essendo prossima la scadenza triennale dell'atto convenzionale sottoscritto e attualmente vigente, sia INAIL che Regione Toscana hanno manifestato la volontà di prorogare ulteriormente, per il successivo triennio, tale atto;

Stabilito pertanto di procedere alla proroga della convenzione tra Regione Toscana e INAIL, così come sottoscritta in data 13 marzo 2015, e già prorogata una prima volta nell'anno 2018, per l'erogazione di prestazioni integrative di assistenza sanitaria riabilitativa da parte dell'INAIL, finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, e di approvare pertanto lo schema di proroga allegato A al presente atto quale parte integrante;

Stabilito inoltre di confermare che l'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate sul territorio regionale per la erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, già individuate dalle direzioni aziendali delle Aziende Usl toscane territorialmente competenti, che si rendono disponibili per la erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, anche di prestazioni integrative in materia di riabilitazione, può essere modificato e/o aggiornato con decreto dirigenziale;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto di incaricare le competenti strutture della

Direzione Sanità, welfare e coesione sociale a porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari, per quanto di propria competenza, alla attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 4 febbraio 2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di confermare il ruolo dell'INAIL ai fini del raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi di appropriatezza definiti dalla programmazione nazionale e regionale;

2. di procedere alla proroga della convenzione tra Regione Toscana e INAIL, così come sottoscritta in data 13 marzo 2015 in attuazione delle previsioni della delibera G.R. n. 161 del 23 febbraio 2015, e già prorogata una prima volta nell'anno 2018, per l'erogazione di prestazioni integrative di assistenza sanitaria riabilitativa da parte dell'INAIL, finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, e di approvare pertanto lo schema di proroga allegato A al presente atto quale parte integrante;

3. di confermare che l'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate sul territorio regionale per la erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, già individuate dalle direzioni aziendali delle Aziende Usl toscane territorialmente competenti, che si rendono disponibili per la erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, anche di prestazioni integrative in materia di riabilitazione, può essere modificato e/o aggiornato con decreto dirigenziale;

4. di incaricare le competenti strutture della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale a porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari, per quanto di propria competenza, alla attuazione del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Mauro Maccari

Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE
in materia di erogazione di prestazioni sanitarie integrative di riabilitazione
da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) Codice Fiscale 01165400589 e Partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via delle Porte Nuove, 61, rappresentato da in qualità di INAIL per la Toscana

e

la Regione Toscana, Codice Fiscale e Partita IVA 01386030488 con sede e domicilio fiscale in Firenze, Piazza del Duomo, 10, rappresentata da in qualità di della Regione Toscana

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Regionale n.652 del 29 luglio 2013 è stato approvato il protocollo d'intesa tra le citate parti firmatarie, successivamente prorogato con delibere G.R. n.702 del 19 luglio 2016 e G.R. n.954 del 22 luglio 2019 e risulta attualmente vigente;
- con delibera di Giunta Regionale n.161 del 23 febbraio 2015 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione tra le citate parti firmatarie, allegato 1 al medesimo atto, per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione, la cui durata è stabilita in 3 anni dalla data di sottoscrizione della medesima, avvenuta il 13 marzo 2015;
- l'art.6 della suddetta convenzione dispone che la stessa possa essere rinnovata, previa manifestazione di volontà delle parti ed infatti tale convenzione è già stata prorogata una prima volta con delibera G.R. n.244 del 13 marzo 2018;
- sia la direzione regionale per la Toscana di INAIL che la la Regione Toscana hanno rappresentato la volontà di prorogare ulteriormente la suddetta convenzione;
- in assenza di proroga della convenzione si perderebbe la possibilità di proseguire le azioni già avviate per garantire prestazioni integrative di riabilitazione agli infortunati sul lavoro ed ai tecnopatici e si verrebbe ad interrompere la proficua collaborazione tra INAIL e Regione Toscana finalizzata al conseguimento dell'obiettivo di una "tutela privilegiata" dei suddetti lavoratori, con riduzione dei tempi di recupero dell'integrità psicofisica e di reinserimento socio-lavorativo;

SI CONCORDA

- di prorogare per ulteriori 3 anni la convenzione sottoscritta in data 13 marzo 2015 tra Regione Toscana e INAIL, già prorogata una prima volta con delibera G.R. n.244/2018;

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Firenze,

Per la REGIONE TOSCANA

Per l'INAIL